

NEWSLETTER N° 16/20

Milano, 29 luglio 2020

Oggetto: Le modifiche al D.Lgs 231/2001 alla luce dell'attuazione della Direttiva PIF

PREMESSA

Il D.L. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 (cd. **Direttiva PIF**).

La ratio della Direttiva PIF è indicata al Considerando 3), che dispone quanto segue:

«Per garantire l'attuazione della politica dell'Unione in detta materia, è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali br anche del diritto che tra di esse».

Il Decreto attuativo della Direttiva PIF, che entrerà in vigore **a far data dal 30/07/2020**, prevede modifiche al codice penale, al catalogo delle fattispecie di reato che possono costituire presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs 231/2001, ed altre modifiche in materia fiscale.

Infine, si ricorda che con effetto dal 6 luglio 2019, la Direttiva PIF ha sostituito la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997 (art. 16 Direttiva PIF), ratificati in Italia con la legge settembre 2000, n.300.

INDICE

1. [Le modifiche introdotte dal decreto di attuazione](#)
2. [I nuovi reati presupposto](#)
3. [Focus: i nuovi reati tributari presupposto](#)
4. [L'aggiornamento del Modello e del Codice Etico](#)
5. [Altre modifiche al Codice Penale](#)

..*.*.*

1. Le modifiche introdotte dal decreto di attuazione

Il Decreto attuativo della Direttiva PIF introduce le seguenti modifiche nell'ordinamento italiano:

- 7° la modifica di alcune fattispecie del codice penale (art. 1 D.L. n. 75/20);
- 7° la modifica del catalogo delle fattispecie di reato che possono costituire reato presupposto ai sensi del D.Lgs 231/01 (art. 5 D.L. n. 75/20);
- 7° la modifica del D.Lgs 10 marzo 2000, n.74 «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» e del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale»;
- 7° la modifica del D.Lgs 15 gennaio 2016, n.8 «Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67» e della legge 23 dicembre 1986, n. 898, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo»;
- 7° la previsione dell'invio con cadenza annuale, da parte del Ministero della giustizia alla Commissione Europea, di una relazione contenente, per i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea, i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti, agli importi delle somme confiscate ed il valore stimato dei beni, diversi dal denaro, sottoposti a confisca, nonché il danno stimato per il bilancio dell'Unione Europea o di altre istituzioni.

2. I nuovi reati presupposto

Il decreto di attuazione ha modificato anche il catalogo delle fattispecie di reato che possono costituire reato presupposto ai sensi del D.Lgs 231/01 come segue:

- 7° viene introdotto, tra i reati presupposto puniti dall'art. 24 del D.Lgs 231/01, il reato di frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.) e del reato di frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2, c.1, L. 898/1986);
- 7° viene modificato l'art. 25 del D.Lgs 231/01 con la previsione del reato di peculato (art. 314, c.1, c.p. con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene), del reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- 7° viene previsto l'art. 25 - *sexiesdecies* del D.Lgs 231/01 - (Contrabbando) che introduce le fattispecie di cui al "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale" D.P.R. 43/1973;
- 7° viene introdotto il comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinquiesdecies* che dispone quanto segue:
"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b. per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c. per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

Viene, inoltre, prevista la punibilità per il tentativo per i reati tributari di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele), in caso di fatti transnazionali (all'interno dell'Unione), generalmente esclusa dall'art. 6 D. Lgs. 74/2000 qualora commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a euro 10 milioni.

3. Focus: i nuovi reati tributari presupposto

L'omessa dichiarazione

- dolo specifico di evasione;
- è prevista la non punibilità dell'autore del reato, nell'ipotesi in cui i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, siano stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

N.B.: particolare attenzione al soggetto tenuto a presentare la dichiarazione (esterovestizione).

La dichiarazione infedele

- fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta (clausola di sussidiarietà espressa);
- dolo specifico di evasione;
- il reato si configura se, all'interno della dichiarazione, sono stati indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti;
- Sono previste due ipotesi di non punibilità:
 - in caso di debiti tributari estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali;
 - nel caso in cui le valutazioni complessivamente considerate, differiscano in misura inferiore al 10 % da quelle corrette.

L'indebita compensazione

- utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti

Il reato si configura se vi è stato mancato versamento di imposte utilizzando il meccanismo di compensazione dei crediti d'imposta.

4. L'aggiornamento del Modello...

Poiché, ai sensi dell'art. 6 co.1 D.Lgs 231/2001 agli Organismi di Vigilanza è demandato il compito di curare l'aggiornamento del Modello, con l'introduzione della Direttiva PIF, si dovrà:

- 7° valutare la necessità di aggiornamento del Modello con l'introduzione dei nuovi reati presupposto;
- 7° in caso di aggiornamento del Modello, verificare l'idoneità dei presidi già previsti, ed in particolare in materia di delitti tributari, che, si ricorda, possono anche costituire reato presupposto di altre fattispecie penali rilevanti ai fini del D.Lgs 231/01 (ad esempio, riciclaggio ed autoriciclaggio).

...e del Codice Etico

Oltre all'eventuale aggiornamento del Modello adottato, è opportuno considerare un aggiornamento anche del Codice Etico, per esempio prevedendo i seguenti principi:

- 7° trasparenza nella tenuta della contabilità e nelle dichiarazioni fiscali;
- 7° legalità, correttezza e trasparenza anche nella scelta dei professionisti che si occupano della *compliance* fiscale.

5. Altre modifiche al Codice Penale

Infine, all'articolo 1 del D.L. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva PIF sono state previste alcune modifiche al Codice Penale:

- 7° per i reati di peculato (art. 316 c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) sono stati previsti aumenti di pena nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000,00;
- 7° qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea, l'applicabilità dei reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) è stata estesa anche ai soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

[Torna all'indice](#)

..*.*.*.*.*.*

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: news.it@eptalex.com.

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partner)